

La Riforma dello Sport con le modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36 (come già modificato con il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n.163), 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

La Riforma introduce una disciplina tendenzialmente esaustiva delle forme lavoristiche mediante le quali può essere resa la prestazione sportiva, superando ed integrando di fatto la L.n.91/1981 che aveva normato la sola area di interesse dello sport professionistico e che, com'è noto, riguarda solo un numero limitatissimo di discipline sportive.

Alla luce di tale provvedimento normativo, che attribuisce finalmente un assetto definitivo alla materia, si offre la seguente sintesi riepilogativa, per quanto di interesse, principalmente, della Federazione e delle Società ed associazioni sportive affiliate.

1. Il Lavoro Sportivo (art.25)

Come noto, il D.lgs. 36/2021 ridefinisce completamente la disciplina del Lavoro Sportivo a far data dal 1° luglio 2023, anche attraverso l'abolizione dell'art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR, norma con la quale sono stati corrisposti i compensi, premi e rimborsi nell'ambito dello sport dilettantistico fino all'entrata in vigore della nuova riforma.

L'articolo 25 del D.lgs. 36/2021 identifica quali "Lavoratori Sportivi" le seguenti figure:

- gli Atleti;
- gli Allenatori;
- gli Istruttori;
- i Direttori Tecnici;
- i Direttori Sportivi;
- i Preparatori Atletici;
- i Direttori di Gara;
- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e DSA, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

In base ai Regolamenti tecnici — fermo il necessario requisito del tesseramento in corso di validità — le FSN e le DSA, anche paralimpiche, sono tenute a comunicare le "mansioni necessarie" per lo svolgimento delle singole discipline sportive al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale elenco è approvato con Decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: sarà cura del Dipartimento per lo Sport curarne poi la tenuta e l'aggiornamento. In mancanza della comunicazione annuale dell'ente affiliante, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

Lo stesso art. 25 stabilisce che gli unici destinatari delle suddette prestazioni sportive possono essere: un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ("RAS"), le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute Spa, altro soggetto tesserato.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (commercialisti, avvocati, geometri, etc).

L'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:

- **rapporto di lavoro subordinato;**

- **rapporto di lavoro autonomo professionale (partita Iva);**
- **rapporto di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.);**

In questa breve sintesi si presuppone che oggetto di interesse preminente degli Enti Sportivi dilettantistici sia la forma della collaborazione coordinata e continuativa e, pertanto, si tralascerà la trattazione del lavoro sportivo nella forma subordinata così come in quella del lavoro autonomo professionale, dovendosi ritenere tali ipotesi residuali rispetto alle esigenze ordinarie delle Federazioni non professionistiche.

Gli enti sportivi, allorché instaurano un rapporto di lavoro sportivo — a prescindere dalla forma — con tesserati chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori sono tenuti a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale”. Il certificato può essere richiesto (dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità) tramite istanza (anche online) a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato”. Si ritiene che il certificato, che ha una validità di 6 mesi dal suo rilascio, non debba essere nuovamente richiesto nel corso del rapporto in caso di scadenza di validità dello stesso.

1.1 Le collaborazioni coordinate e continuative (art. 28)

Nell’ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, l’art. 28 del D.lgs. 36/2021 stabilisce una **presunzione di collaborazione coordinata e continuativa** qualora la durata della prestazione oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali, con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive. Inoltre, le prestazioni devono rientrare nei profili tecnico-sportivi previsti dai regolamenti Federali. Il significato della suddetta “presunzione” è quello che il rapporto di lavoro può assumere la forma della co.co.co. anche quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, superino le 24 ore settimanali; in tal caso, però, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare la genuinità del rapporto (prestazioni esclusivamente personali e continuative, pur in presenza dell’elemento dell’etero-organizzazione, purché coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva).

Di seguito si fornisce una sintesi degli adempimenti relativi all’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro sportivo co.co.co.:

- l’Associazione o Società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al RAS (art. 28, comma 3) i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione al registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al centro per l’impiego. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. Tali comunicazioni sono effettuate, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
- l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (“LUL”) può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del RAS (art. 28, comma 4). Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. L’iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

- l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel RAS.

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

1.1.1 Le collaborazioni coordinate e continuative - Trattamento fiscale e previdenziale Co.Co.Co (art. 35 e ss.)

Il D.lgs. 36/2021 introduce una nuova forma di tassazione ai fini IRPEF, oltre all'obbligo di copertura previdenziale per i lavoratori sportivi. Segue schema esemplificativo:

Compensi	Ritenuta IRPEF	INPS*	INAIL ***
da € 0 a € 5.000,00	NO	NO	NO
da € 5.000,01 a € 15.000,00 **	NO	27,03%	NO
oltre i 15.000,00	Scaglioni IRPEF	27,03%	NO

* Per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è prevista l'iscrizione alla Gestione separata INPS.

Per i lavoratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva (IVS) è stabilita nella misura pari al 25%, a cui vanno integrate le aliquote aggiuntive assistenziali previste per gli iscritti alla gestione separata Inps pari complessivamente al 2,03%.

Per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l'aliquota contributiva (IVS) ridotta al **24%**, senza l'applicazione delle aliquote aggiuntive assistenziali. Fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS si applica al 50% dell'imponibile contributivo (IVS). L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

** Per i lavoratori sportivi che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo semestre (art. 67, comma 1, l. m, TUIR – importo massimo non imponibile € 10.000), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.

*** Ai lavoratori sportivi titolari di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista per i soggetti tesserati (articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Ai fini del trattamento fiscale e previdenziale dei compensi riconosciuti, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia **autocertificazione** (art. 36, comma 6-bis) attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Tutti i singoli compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP (Art. 36 comma 6).

1.1.2 Le collaborazioni coordinate e continuative - Trattamento assicurativo (art.34)

Ai lavoratori sportivi titolari di co.co.co. si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria connesso al tesseramento già prevista ai sensi dell'art. 51, L. n. 289/2002 per gli sportivi dilettanti: le co.co.co. sportive non sono dunque soggette all'assicurazione INAIL neppure in caso di compensi superiori a 5.000 euro annui.

1.1.3 Le collaborazioni coordinate e continuative - Controlli medici e sicurezza sul lavoro (artt.32,33)

La disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica anche ai lavoratori sportivi, in quanto compatibile con le concrete modalità di esercizio delle prestazioni sportive.

L'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici. Un DPCM o un Decreto dell'Autorità delegata in materia di sport disciplinerà le disposizioni sui controlli medici, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Viene precisato che il medico specialista in medicina dello sport certifica l'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente ex D.lgs. n. 81/2008 (c.d. "medico del lavoro") effettua la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Il medico competente ex D.lgs. n. 81/2008 utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro non sono applicati i principi della sorveglianza sanitaria (che avrebbe comportato anche la visita medica preventiva) e non sono erogate le attività di formazione: in ogni caso, questi, relativamente ai rischi propri delle attività da questi svolte e con oneri a loro carico, possono beneficiare della sorveglianza sanitaria ovvero partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Altre forme di lavoro consentito

2.1 Lavoro occasionale (art. 25, comma 3 bis)

Ricorrendone i presupposti, gli enti sportivi dilettantistici e gli enti sportivi affilianti le Associazioni e Società sportive dilettantistiche possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

È necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità competenti, al fine di meglio delineare l'ambito applicativo di questa forma di lavoro.

2.2 Collaborazioni a carattere amministrativo gestionale (art. 37)

I collaboratori a carattere amministrativo gestionale non rientrano nella categoria dei Lavoratori Sportivi, ma beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e previdenziali precedentemente descritte.

Anche per tali rapporti di collaborazione si applica l'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS.

A differenza di quanto previsto per il Lavoratore sportivo, la collaborazione a carattere amministrativo gestionale è sottoposta alla disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL. (ex art. 5, co. 2-3, D.lgs. n. 38/2000), per cui il committente è tenuto agli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore sportivo, secondo i parametri di calcolo fissati da un Decreto non ancora adottato.

Analogamente a quanto previsto per il lavoratore sportivo vengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina delle co.co.co. amministrativo-gestionali coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad es. dottore o ragioniere commercialisti).

Gli adempimenti relativi alla instaurazione e alla gestione del rapporto di collaborazione non possono essere espletati tramite il "Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".

Possono essere considerati collaboratori amministrativo-gestionali, a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi.

Non si applica la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa di cui al lavoro sportivo dilettantistico (24 ore settimanali e coordinamento tecnico-sportivo delle prestazioni) e, per tale ragione, particolare attenzione deve essere pertanto prestata nell'utilizzo di tale forma di lavoro a che non si realizzino di fatto gli indici di subordinazione (art. 2, d.lgs. 81/2015).

3. Il volontariato sportivo (art.29)

I "volontari" sono coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali prestando attività personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto.

Pertanto, le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo e sono ammessi solo:

- il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate con giustificativo relative al_vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza;

- il rimborso delle spese sostenute a fronte di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo direttivo delibere sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Le due modalità di rimborso ai volontari sono alternative e, dunque, non cumulabili in riferimento alle medesime spese. I rimborsi consentiti con tali modalità non concorrono a formare il reddito del percipiente.

L'attività dei volontari è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (anche sportivo) con l'ente di cui il volontario è socio o a favore del quale svolge la propria attività.

Anche i dipendenti pubblici possono prestare attività di volontariato, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.

E' obbligatoria l'assicurazione dei volontari per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le modalità già previste per i volontari del Terzo Settore (D.M. 6 ottobre 2021).

4. Premi (art. 36, comma 6-quater)

Le somme versate esclusivamente ad atleti o tecnici quale premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

Percipiente	Ritenuta IRPEF			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
Atleti e Tecnici *	senza limiti	20%	Imposta	1047

* obbligo tesseramento Federale.

4. Direttori di Gara e soggetti ausiliari (art. 25, comma 6 bis e 6 ter)

Per le prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai Regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive ("soggetti ausiliari"), sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, sono previsti adempimenti semplificati per l'instaurazione e la gestione del lavoro sportivo.

In particolare, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN/DSA/EPS competente.

Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN/DSA/EPS competente, ovvero le proprie Affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, provvede alla comunicazione attraverso il RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi.

Le comunicazioni ai centri per l'impiego sono effettuate dalla FSN/DSA/EPS competente, ovvero direttamente dalle proprie Affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per cicli cumulativi di (massimo) 30 prestazioni entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre.

L'iscrizione nel LUL può avvenire, anche in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento, entro il 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno.

Oltre al compenso, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi fissati da ciascun ente.

Ai Direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, purché non superino il limite massimo di € 150 mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

5. Dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 25, comma 6)

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare in qualità di:

- **volontari**
- **lavoratori sportivi**

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD, delle FSN, DSA, AB, EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, come sopra descritto relativamente ai rimborsi.

Se, invece, l'attività dei dipendenti pubblici si qualifica come "lavoro sportivo" e prevede il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta". Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (c.d. silenzio assenso).

I dipendenti pubblici possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

Le disposizioni sui dipendenti delle PA non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando svolge la propria attività sportiva istituzionale, così come ad atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato. Questi, infatti, possono essere

autorizzati dalla PA di appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e DSA o sotto la loro egida.

6. Nuova disciplina degli enti sportivi dilettantistici

6.1 Atti costitutivi e statuti (art.7)

Gli statuti degli enti sportivi dilettantistici (associazioni sportive con o senza personalità giuridica, società di capitali, cooperative ed enti del terzo settore), riconosciuti ai fini sportivi da FSN/ DSA/EPS, anche paralimpici, devono espressamente prevedere:

- a) la denominazione (che deve ricomprendere la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica);
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche', ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'art. 8, D.lgs. n.36/2021;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

La mancata conformità dello statuto ai suddetti criteri rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso (l'iscrizione al RAS certifica la natura dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi ai fini delle agevolazioni disposte dall'ordinamento statale).

Le ASD/SSD sono tenute ad uniformare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023: a tal fine è prevista l'esenzione dall'imposta di registro per le necessarie modifiche statutarie. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2024.

Ai fini dell'iscrizione al RAS, alla domanda inviata al Dipartimento per lo sport su richiesta del sodalizio sportivo da parte del rispettivo organismo affiliante (previa verifica, in particolare, della conformità dello Statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio Statuto, approvato dal CONI o dal CIP)), il Governo ha previsto che debba essere allegato altresì l'atto costitutivo e lo statuto del sodalizio.

6.2 Attività secondarie e strumentali (art.9)

L'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021 prevede che le ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, sulla base di criteri e limiti che dovranno essere definiti con successivo Decreto non ancora approvato. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi di tali criteri comporterà la cancellazione d'ufficio dal RAS.

Viene precisato che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal suddetto computo.

6.3 Assenza di fine di lucro e parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata (art.8)

E' confermata l'obbligatorietà di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, così come il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' stata introdotta la facoltà per i sodalizi sportivi, costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata.

La quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, che tali Società potranno destinare ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione, di dividendi ai soci, nei limiti indicati dal D.lgs. n. 36/2021, viene aumentata fino all'80% per gli enti dilettantistici che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie.

Sono escluse da tali previsioni gli enti costituiti nelle forme della società cooperativa a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del Codice Civile.

6.4 Incompatibilità (art.11)

Gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici, i quali non potranno ricoprire alcuna altra carica societaria nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

6.5 Locali e sedi (art.7bis)

Le sedi delle ASD e SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee indipendentemente dalla destinazione urbanistica. In altri termini, le attività statutarie degli enti dilettantistici, purché non di tipo produttivo, possono essere svolte presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Si attendono, inoltre, circolari e documenti di prassi amministrativa da parte degli enti competenti utili a fornire indicazioni e chiarimenti in fase di prima applicazione della Riforma.

6.6 Contributi alle ASD/SSD iscritte nel RAS (art. 35, comma 8-sexies)

Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel RAS è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati dalle stesse ASD/SSD sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Al fine dell'ottenimento del contributo, tali Associazioni e Società sportive dilettantistiche devono aver conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000 nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport saranno stabiliti le modalità ed i termini di concessione del contributo.

6.7 Personalità giuridica (art.14 D.Lvo n.39/2021)

Il D.lgs. 39/2021, come modificato con l'ultimo decreto legislativo, prevede una nuova procedura per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica per le ASD, in deroga alle disposizioni ex d.p.r. n. 361/2000, che può essere avanzata contestualmente alla domanda di iscrizione al RAS.

Il notaio che redige l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e la sussistenza del patrimonio minimo, deve depositarlo entro 20 giorni presso il RAS, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto alla FSN/DSA/EPS affiliante — indicata/o_nell'atto_medesimo — ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta avanzata da ASD già iscritta al RAS, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente al RAS l'inserimento dell'associazione tra quelle con personalità giuridica. Il RAS dovrà evidentemente essere implementato di tale specifica funzionalità.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ELENCO FAC- SIMILI

- 1) CO.CO.CO sportiva: Schema di lettera di incarico;**
- 2) CO.CO.CO Amministrativo gestionale:**
- 3) Schema di lettera di incarico Volontari;**
- 4) Schema autocertificazione compensi sportivi percepiti 2023;**
- 5) Schema statuto ASD;**

NOTA BENE: gli schemi e le indicazioni di seguito fornite servono da riferimento generale e primo orientamento nella complessa materia in precedenza sintetizzata. La Federazione non assume alcuna responsabilità per eventuali carenze imperfezioni, omissioni od errori fermo restando che gli affiliati ed i tesserati devono in ogni caso verificare con tecnici e consulenti di propria fiducia la rispondenza, la completezza e la adattabilità dei fac simili rispetto alla specifica situazione di proprio interesse.

1) CO.CO.CO sportiva

Fac-simile 1.1. Schema di lettera di incarico

Egregio Signor/Gentile Signora
NOME COGNOME
INDIRIZZO
CODICE FISCALE

Oggetto: lettera di incarico per collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica.

1. E' a Lei conferito per il periodo dal al, l'incarico di:

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,
- Allenatore,
- Istruttore,
- Direttore Tecnico;
- Direttori Sportivo;
- Preparatore Atletico;
-(altra mansione prevista dai Regolamenti federali)

2. In tale qualifica, svolgerà la funzione indicata nelle modalità previste dai regolamenti federali. La prestazione avverrà preferibilmente nei giorni, con la durata che sarà determinata sulla base delle esigenze comunicate e che vengono confermate con la sottoscrizione del presente contratto a fronte di un compenso stabilito in complessivi €.....(.....) per l'intera durata dell'incarico. Detto compenso, dedotte le ritenute fiscali e previdenziali applicabili, le sarà corrisposto in n. _____ rate mensili/bimestrali/trimestrali posticipate.

Si dà atto che La prestazione avverrà secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'art.28 del D.Lvo n.36/2021 e ss.mm.ii, e che che l'impegno assunto non richiede una prestazione superiore alle 24 ore settimanali al netto dell'attività agonistica programmata e concordata.

3. La S.V., quale soggetto operante a tutti gli effetti nell'ordinamento sportivo in quanto tesserato con, si impegna a svolgere la sua opera nel rispetto delle norme sancite dallo Statuto e dai Regolamenti della e a non rilasciare dichiarazioni contrarie alla dignità di tesserati della e degli associati o che esulino dall'ambito dell'incarico affidatogli, essendo comunque tenuto all'obbligo della riservatezza.

4. Si obbliga, inoltre:

- a) A svolgere con la massima diligenza l'incarico stesso, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dalla
- b) Ad avere la massima cura di tutti i materiali, attrezzi ecc., messi a sua disposizione;
- c) Operare con diligenza e professionalità rispettando le normative interne della, in particolare lo Statuto, i Regolamenti federali, la normativa antidoping ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI con obbligo di assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell'incarico, circa ogni dato e notizia relativi all'attività svolta ed atleti/i coinvolti/e;
- d) A comportarsi con lealtà e correttezza, evitando ogni condotta che possa porsi in contrasto con gli interessi federali e/o comunque arrecare danno alla

5. Costituiranno motivo di risoluzione immediata del presente accordo una o più delle ipotesi qui previste:

- L'assunzione o induzione all'uso di sostanze dopanti;
- La violazione al Codice di Comportamento Sportivo del CONI che dichiara di conoscere ed accettare espressamente;
- Il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al precedente punto 4.

6. La S.V. avrà diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale e con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro, applicata secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 8-bis e segg. D.Lgs. 36/2021. A tal fine la S.V. dichiara di avere/non avere già in essere altra copertura previdenziale. Sulla parte eccedente i 15.000 euro di reddito lordo percepito verrà applicata la

ritenuta fiscale attualmente prevista per la tipologia di compenso. A tal fine, ai sensi del comma 6 bis dell'art.36 del D.Lvo n.16/2021, la S.V. rilascerà, all'atto del pagamento, autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

8.E' esclusa qualsiasi forma di ulteriori compensi e/o indennità, a qualsiasi titolo, in aggiunta a quanto previsto ai commi precedenti.

9.Le Sue competenze Le saranno riconosciute periodicamente a mezzo bonifico bancario – o altra modalità di pagamento – secondo le Sue indicazioni.

10.Con riferimento alle modalità e al tempo di svolgimento delle proprie prestazioni, Le ricordiamo che dovrà agire nell'interesse della scrivente e nel rispetto dei regolamenti tecnici dalla stessa emanati con l'obiettivo del raggiungimento delle migliori classifiche nelle competizioni di riferimento. Lei ha il solo obbligo di relazionare sul proprio operato agli Organi direttivi ogni qual volta ne verrà richiesto senza che comunque sussistano vincoli di dipendenza e subordinazione nei confronti della Si precisa che non è volontà delle parti di costituire un rapporto subordinato.

11.La S.V. dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle normative vigenti. In particolare, se dipendente pubblico, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall'art.53 del D.Lvo n. 165/2001, di svolgere comunque l'incarico al di fuori dall'orario di lavoro e di aver ottenuto l'autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.25, comma 6 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i .

12.Riguardo all'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue:

- a) la conoscenza delle problematiche attinenti l'incarico;
- b) la ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente incarico;
- c) le parti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico.

Certo che garantirà alla il Suo importante apporto con entusiasmo, La saluto cordialmente.

Il Presidente

.....

Per accettazione,
Nome e Cognome

Firma:

Data:

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato in ogni sua parte il presente accordo ivi compresi i punti 4, 5.

Nome e Cognome

Firma:

2) CO.CO.CO amministrativo gestionale

Fac-simile Schema di contratto

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata:

TRA

.....- con sede in, Via
.....C.F....., in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore, Presidente, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito anche
Committente), da una parte

E

....., nato a.....il e residente in.....,
via.....C.F.....
(di seguito anche "Collaboratore") dall'altra parte

Premesso

- a) che il Committente è unaiscritta al RAS;
- b) che il Committente, ha constatato la necessità di assicurarsi prestazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i.;
- c) che il Collaboratore ha manifestato il proprio interesse a collaborare a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, svolgendo l'attività di cui alla precedente lettera b), purché ciò avvenga nell'ambito di un rapporto di collaborazione autonoma, senza vincolo di orario e di subordinazione, che gli consenta (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l'espletamento dell'attività sopra indicata;

Tutto quanto sopra considerato e premesso le Parti, come in epigrafe generalizzate, convengono quanto segue.

Art.1 - Premesse

1. Le "Premesse" costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art.2 - Natura del rapporto

1. Il presente rapporto di collaborazione ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2222 e seguenti c.c., 409 c.p.c. e ai sensi dell' art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i, essendo espressamente escluso dalle parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro ed essendo la prestazione finalizzata alla produzione del risultato, anche parziale, dell'attività dedotta nel presente contratto.

Art.3 - Oggetto dell'incarico

1. Il Committente conferisce al Collaboratore, che s'impegna a svolgerlo, ai sensi degli artt.2222 e segg. l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il miglior svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica organizzata in qualità di(a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi), che si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell'incarico ricevuto.

2. Le parti, nel quadro qui vi delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano che:

- il Collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli Uffici del Committente;
- all'uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
- potrà utilizzare, se ed in quanto gli necessitassero, le strutture e le attrezzature del Committente purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;
- il Collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario del Committente, né a potere gerarchico di alcuno di essi.

Art.4 -Durata

1. Il presente contratto avrà durata a partire dal e fino al Alla naturale scadenza del termine anzidetto, il contratto si intenderà risolto tra le parti, salvo esplicito consenso delle stesse, formulato per iscritto, a rinnovarne il contenuto. Le parti potranno recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di idoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.
2. In caso di recesso, il Collaboratore avrà diritto al compenso maturato fino alla data di efficacia del recesso, come innanzi precisata, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute sino a tale data.
3. Le parti pattizamente convengono a tal fine di ritenere l'attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell'incarico.
4. Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

Art.5 - Obblighi del Collaboratore

1. Il Collaboratore è tenuto a svolgere le attività di cui all'art.4 che precede personalmente e gestendo in forma autonoma ed indipendente l'incarico, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione ed in base alle indicazioni programmatiche di massima che la Committente, in occasione di apposite riunioni o briefing, fornirà al solo fine di coordinare, per le proprie esigenze organizzative, le prestazioni del Collaboratore stesso. Il Collaboratore avrà in ogni caso l'obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta della/dei surriferita/i persona/e, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.
2. Lo svolgimento delle attività di cui all'art.4 che precede, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
3. Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l'impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l'attività svolta dalla Committente.
4. Il Collaboratore si obbliga, sin da ora, ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore della committente, nel rispetto dei criteri di correttezza, diligenza e buona fede, nonché a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all'esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed a manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso Collaboratore nell'ambito delle attività che formano oggetto del presente contratto.
5. Il Collaboratore è tenuto a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Art.6 - Obblighi della Committente

1. La Committente, a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto rese con le modalità ivi indicate, si impegna a corrispondere al Collaboratore l'importo forfettariamente determinato in complessivi Euro __. ____,00 (diconsi euro _____/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificamente prevista.
2. Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il Collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al Collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all'esecuzione dell'incarico.
3. Il surriferito importo complessivo, in relazione all'articolazione temporale dell'incarico ed alla richiesta formulata in tal senso dal Collaboratore, sarà erogato, con bonifico bancario, in quote mensili e saranno corrisposte alla fine di ciascun mese, previa predisposizione della regolare documentazione fiscale.

Art.7 - Clausola risolutiva espressa

1. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, fermi i diritti di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente scrittura e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla Federazione per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi di seguito previste:

- a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dal Committente al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre dieci giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con il Committente;
- b) la violazione degli obblighi di correttezza e segretezza;
- c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocimento morale e materiale all'attività del Committente.

Art.8 - Cessione del contratto

1. Il presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Collaboratore a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

Art.9 - Trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. 34-35 -36

1. Il rapporto di cui al presente contratto rimane assoggettato alla disciplina fiscale, contributiva ed assicurativa prevista dalla normativa legale tempo per tempo vigente per i rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa con particolare riferimento:

- quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto d'imposta della Committente che, in quanto tale opererà le ritenute fiscali a titolo di acconto delle imposte sui redditi eccedenti la fascia imponibile di Euro 15.000,00 conformemente alla normativa tributaria attualmente in vigore;
- quanto agli aspetti previdenziali all'applicazione dei versamenti, con le relative ripartizioni tra le parti (2/3 carico federazione 1/3 carico collaboratore) previsti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni nonché ai relativi decreti attuativi sulla fascia imponibile superiore a Euro 5.000,00;
- quanto agli aspetti assicurativi all'iscrizione INAIL, ex D. Lgs. n. 38 del 2000 e seguenti, a cura della Committente. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per 1/3 e per 2/3 a carico della federazione.

2. Il Collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere per la Committente non rientrano nell'oggetto di arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

3. Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale, che non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e per iscritto tutti i dati necessari (e le eventuali variazioni degli stessi) per il corretto assolvimento degli obblighi anzidetti gravanti sulla Committente.

Art.10 - Testo unico delle norme di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali - Decreto Lgs. n. 196 del 30/6/2003

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore viene incaricato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR"), al trattamento dei dati personali — comuni e sensibili — dei soggetti con cui verrà a contatto nell'ambito delle finalità istituzionali della Committente e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità:

- a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;
- b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali del Committente;
- c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.

2. Con la sottoscrizione del contratto, altresì, il Collaboratore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo

Art.11 - Tutela salute e sicurezza d.lgs 81/2008

1. Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal committente la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l'uso della strumentazione aziendale eventualmente messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall'azienda, nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dall'art. 66, comma 4 del D.L.gvo 276/03.

2.La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione aziendale redatto ai sensi dell'artt. 28 e ss. del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di cui il Collaboratore dichiara di aver preso visione.

Art.12 - Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 del 2001

1. In base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Committenti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" la Committente segnala al Collaboratore, attesa l'estrema gravità delle fattispecie indicate nel decreto, che l'incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti, potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto, anche per giusta causa, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici.

2.Sin da ora il Collaboratore esonera espressamente il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da proprie dichiarazioni mendaci e/o incomplete, impegnandosi a manlevare il Committente da eventuali danni, sanzioni e/o qualsiasi altra conseguenza negativa dovesse derivare da tali dichiarazioni.

Art.13 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, al D.Lgs. 81/2015 art. 2, comma 2, lett. d), agli artt. 2222 e segg. c.c. ed agli artt. 409 e segg. c.p.c..

Art.14 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di, fatto salvo quanto previsto da norme imperative applicabili.

Art.15 - Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

2.Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

-----, li

Letto, Confermato, Sottoscritto

Il Committente _____

Il Collaboratore _____

Per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 3 (oggetto del contratto), Art. 4 (durata), Art. 5 (obblighi del collaboratore), Art. 7 (clausola risolutiva espressa), art. 8 (divieto di cessione del contratto) e Art. 14 (foro competente).

Il Committente _____

Il Collaboratore _____

3) Schema di lettera di incarico Volontari;

Egr.
Sig.....
.....

Oggetto: incarico quale "..... volontario" della

Si comunica che, con l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i., in particolare degli artt.25 e segg., la S.V. è stata incaricata quale

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,
- Allenatore,
- Istruttore,
- Direttore Tecnico;
- Direttori Sportivo;
- Preparatore Atletico;
-(altra mansione prevista dai Regolamenti federali)

..... a titolo onorifico, essendo inquadrata quale tecnico federale volontario ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del citato D.Lvo.

In base all'art.29,c.2 del D.Lvo n.36/2021 saranno a carico dellale spese di viaggio, soggiorno e quelle sostenute nell'ambito delle attività di cui all'incarico in oggetto, che verranno svolte nei limiti e con le modalità previste dallain materia così come determinati dal Consiglio direttivo.

[alternativa: In base all'art.29,c.2 del D.Lvo n.36/2021 Le sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a fronte di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150 euro mensili in relazione alle seguenti tipologie ed attività stabilite dal Consiglio direttivo con la delibera... che si allega in copia].

Comunico infine che potranno esserLe riconosciuti, ai sensi dell'art.36, c.6 quater del D.Lvo n.36/2021 eventuali premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive o anche per la partecipazione ei raduni, secondo le deliberazioni che, in proposito, adotterà separatamente il Consiglio direttivo.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

Per accettazione

4) Schema autocertificazione compensi sportivi percepiti 2023

ANNO DI IMPOSTA 2023

Autocertificazione redditi per applicazione fascia esente ai sensi di quanto previsto dal comma 6-bis, articolo 36, D.Lgs. 36/2021 s.m.i.

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ Via _____ n. _____
(C. F. _____) per l'incarico di _____
_____ svolto nel periodo dal _____ al _____ nell'ambito
dell'attività sportiva dilettantistica organizzata dall'associazione chiede di ricevere l'importo di Euro _____

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei rimborsi forfetari, indennità di trasferta e compensi di cui alla presente richiesta

Dichiara

di essere informato che i compensi di seguito indicati sono riferiti alla pluralità dei committenti e determinati secondo il principio di cassa.

dal 1° gennaio al 30 giugno 2023

“ di **non aver ricevuto** somme erogate a titolo di rimborso forfetario, indennità di trasferta o compenso ai sensi dell'art. 25 L. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 67, comma 1 lett. m) e dell'art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986;

“ di **aver ricevuto**, somme erogate a titolo di rimborso forfetario, indennità di trasferta o compenso ai sensi dell'art. 25 L. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 67, comma 1 lett. m) e dell'art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986 per un importo lordo pari a euro _____;

dal 1° luglio 2023 alla data odierna

“ di aver ricevuto compensi **per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico** ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 nel periodo indicato per un importo lordo pari a euro _____;

“ di aver ricevuto compensi per **prestazioni di collaborazione amministrativo – gestionale** ai sensi dell'articolo 37, D.Lgs. 36/2021 nel periodo indicato per un importo lordo pari a euro _____;

Data e firma del lavoratore

_____, _____

Dichiara altresì

di essere iscritto alla cassa professionale di appartenenza ovvero ad altre forme pensionistiche obbligatorie. (Specificare Ente);

di essere pensionato. (Specificare Ente);

di non essere iscritto ad alcuna forma pensionistica obbligatoria.

(si evidenzia che al superamento della soglia di euro 5.000 ex art. 35, D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. al fine di garantire il corretto accredito dei suoi contributi è necessario che provveda alla sua iscrizione alla Gestione Separata Inps L.n.335/1995)

Data e firma del lavoratore

_____, _____

5) Schema statuto ASD;

Statuto della
“Associazione sportiva dilettantistica _____” – ASD

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione sportiva dilettantistica _____”, in breve “A.S.D. _____” (d'ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in _____.

2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

4. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale (eventuale)

1. I colori sociali sono.....L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante _____.

Articolo 3 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per **consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.**

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021

Articolo 4 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "*irrepreensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo

associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.**

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 14 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

2. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “*da remoto*” ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee **straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;**

- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto

con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 27- I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - a) atleti;
 - b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - c) giudici/arbitri;
 - d) dirigenti;
 - e) tecnici, istruttori ;
 - f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;
 2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
 3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
 4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
 5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III –
- Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.**

Articolo 28 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in

Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 29 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 30 - Clausola compromissoria

1 Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana..... A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.